

Assicurazione sulla vita

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo IBIP)

Società Reale Mutua di Assicurazioni



Zerodiciotto Reale

Contratto con partecipazione agli utili (Ramo Assicurativo I)

Data di realizzazione: 29 maggio 2023 (ultima versione disponibile)

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società Reale Mutua di Assicurazioni – forma giuridica: società mutua assicuratrice, Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, Sede Legale e Direzione Generale Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia) – Tel. 0114 311 111 – Fax: 0114 350 966 – sito internet www.realemutua.it – indirizzo PEC: realemutua@pec.realemutua.it.

Società Reale Mutua di Assicurazioni è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'articolo 65 del R.D.L. 29/04/1923, n. 966 REA Torino, n. 9806, iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

Al 31/12/2022 il patrimonio netto dell'Impresa è pari a 2.414 milioni di euro, di cui 60 milioni di euro relativi al Fondo di Garanzia e 2.348 milioni di euro relativi alle riserve patrimoniali.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet www.realemutua.it alla sezione "Relazioni e Bilanci". L'indice di solvibilità (Solvency Ratio) è pari al 369,6% e rappresenta il rapporto tra i fondi propri ammissibili (pari a 3.566 mln di euro) e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) pari a 965 mln di euro.

Al contratto si applica la legge italiana.



Quali sono le prestazioni?

GARANZIA TERMINE FISSO PREMIO ANNUO

Alla scadenza contrattuale prevede la corresponsione, a favore del Ragazzo-Beneficiario designato in polizza, del capitale maturato, maggiorato eventualmente del Bonus Maturità.

In caso di premorienza del Contraente/Assicurato sarà attivata la garanzia di esonero dal pagamento dei premi annui residui a partire dalla prima rata di premio successiva alla data di decesso.

GARANZIA PREMIO UNICO

Il Contraente/Assicurato è inoltre libero di effettuare versamenti integrativi a premio unico a partire dal 6° mese successivo alla decorrenza contrattuale purché la polizza sia in pieno vigore.

GARANZIA COMPLEMENTARE FACOLTATIVA

Se la polizza è in regola con il pagamento dei premi e qualora il Contraente/Assicurato venga colpito da invalidità totale e permanente, e l'evento si verifichi entro il compimento del 65° anno di età, sarà attivata la garanzia di esonero dal pagamento dei premi annui residui dalla data di denuncia dello stato di invalidità relativi alla Polizza base.

OPZIONE A SCADENZA

Il Contraente/Assicurato può chiedere alla scadenza contrattuale che la stessa venga differita di 7 anni, sempre che la polizza sia in regola con il pagamento dei premi. L'opzione può essere esercitata solo se il Ragazzo-Beneficiario decida di proseguire negli studi accademici intraprendendo un corso di laurea. In tale periodo non è possibile la corresponsione di ulteriori premi.

Nel periodo di differimento può essere richiesta la liquidazione, totale o parziale, del capitale rivalutato.

Le prestazioni sono collegate alla gestione separata "Reale Uno" (Regolamento reperibile all'indirizzo www.realemutua.it).



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

L'assicurazione complementare non contempla i casi di invalidità che siano l'espressione o la conseguenza di infortuni, malattie, malformazioni, o situazioni patologiche insorte o comunque preesistenti anteriormente alla stipulazione della polizza, anche se all'epoca non ancora conosciute.



Ci sono limiti di copertura?

Il **rischio morte** è coperto qualunque possa esserne la causa, ad esclusione dei seguenti casi:

- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- infortuni subiti a causa di guerra, se e in quanto l'Assicurato venga sorpreso dallo scoppio degli eventi mentre si trova all'estero in un Paese sino ad allora in pace, fatto salvo il caso in cui l'infortunio determinato da fatti di guerra avvenga entro il 14 giorno dallo scoppio delle ostilità;
- infortuni direttamente causati da partecipazione attiva dell'Assicurato a ribellioni, insurrezioni, tumulti popolari o sommosse;
- infortuni direttamente o indirettamente correlati a:
 - impiego di armi atomiche, biologiche o chimiche nonché di sostanze radioattive, biologiche o chimiche;
 - attacchi o intrusioni dolose in stabilimenti o altre installazioni fisse (ad esempio centrali nucleari, impianti di rigenerazione, depositi finali o intermedi, reattori di ricerca, giacimenti o fabbriche) o loro parti, terreni o installazioni mobili (ad esempio contenitori di trasporto o deposito), che possono provocare il rilascio di radioattività o di sostanze/aggressivi nucleari, biologici o chimici;
- infortuni causati dall'improvvisa emanazione di energia atomica, da radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva (sia controllata che incontrollata), ad eccezione di quelli derivanti da pratica di radiologia e cobaltoterapia, utilizzo di radium o radio-isotopi in ambito medico o universitario, esposizione occasionale a radium o radio-isotopi delle persone operanti, a qualsiasi titolo, in ambito medico o universitario;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio (salvo diversa pattuizione contrattuale);
- guida di veicoli e natanti a motore per i quali l'Assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore; è tuttavia inclusa la copertura in caso di possesso di patente scaduta da non più di sei mesi;
- infortuni derivanti dall'uso di allucinogeni o uso non terapeutico di sostanze stupefacenti e/o psicofarmaci o abuso degli stessi;
- suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi 12 mesi dall'eventuale riattivazione della garanzia;

e dei seguenti periodi di carenza:

- per malattia: 6 mesi;
- per sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero per altra patologia a essa collegata: 5 anni.

Ferme le esclusioni suindicate, sono inoltre esclusi **gli infortuni da cui derivi il decesso per:**

- pratica di paracadutismo e sport aerei in genere (deltaplani, ultraleggeri e simili);
- pratica a titolo professionistico di sport in genere;
- partecipazione a gare motoristiche – non di regolarità pura – e alle relative prove;
- partecipazione a imprese di carattere eccezionale (a titolo esemplificativo: spedizioni esplorative o artiche, himalayane, andine, regate oceaniche, sci estremo);
- pratica di alpinismo o free climbing, in solitaria o in territorio extra europeo;
- movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, trombe d'aria e uragani;
- guida di veicoli sotto l'influenza dell'alcool, quando l'alcolemia accertata sia superiore a 0,8 g/l, sanzionabile ai sensi dell'art. 186 del Decreto legislativo 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni o integrazioni.

Le esclusioni previste per il rischio morte sono ugualmente valide per l'**invalidità permanente**. Sono inoltre esclusi i casi di invalidità direttamente o indirettamente collegati a:

- lesioni provocate intenzionalmente dall'Assicurato o con il suo consenso;
- patologie psichiatriche, sindromi nevrotiche e caratteriali.

In tutti questi casi sopraelencati nulla sarà dovuto da Reale Mutua.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di evento?	Denuncia: la richiesta di erogazione delle prestazioni a seguito degli eventi contrattualmente previsti, deve essere inoltrata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede della Società o tramite comunicazione, debitamente sottoscritta, da consegnare direttamente alla sede della Società o dell'intermediario a cui è assegnata la polizza. La documentazione necessaria da corredare alla richiesta di erogazione delle prestazioni per la casistica prevista dal contratto è elencata nelle Condizioni di Assicurazione nella sezione 3. Obblighi del Contraente/Assicurato – 3.3 tabella "Documentazione richiesta per ogni evento di liquidazione" ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile.
	Prescrizione: i diritti nascenti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nel caso in cui l'avente diritto non provveda entro tale termine alla richiesta di pagamento, troverà applicazione la normativa di cui alla legge sui "Rapporti dormienti" n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni e integrazioni, con devoluzione delle somme al Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie.
	Erogazione della prestazione: la Società effettua i pagamenti entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione necessaria ad accertare gli aventi diritto e a verificare l'obbligo di pagamento.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni, nonché la cessazione del rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato alla stipula o in corso di validità del contratto, relative alla residenza del Contraente o alla variazione della stessa, possono comportare effetti fiscali tali da compromettere le prestazioni nette del contratto.
--	---



Quando e come devo pagare?

Premio	<p>GARANZIE PREMIO ANNUO Sia per la garanzia a termine fisso e sia per la garanzia complementare invalidità, il contratto prevede il pagamento di un premio annuo, annualmente rivalutabile per tutta la durata del contratto e comunque non oltre la morte del Contraente/Assicurato. L'importo di premio minimo, per la garanzia a termine fisso, è di 600,00 euro, quello massimo di 12.000,00 euro. Il Contraente può versare il premio annuo, oltre che con cadenza annuale, in più rate, scegliendo un frazionamento mensile, trimestrale o semestrale. In tal caso il premio annuo viene maggiorato del costo di frazionamento. Il Contraente ha inoltre la possibilità di variare, nel corso della durata contrattuale, la periodicità del versamento. Nel caso di premio frazionato le rate del primo anno sono comunque tutte dovute (articolo 1924 del c.c.). Nel caso in cui il Contraente non effettui il pagamento entro 40 giorni, dovrà pagare gli interessi tecnici per il periodo intercorrente tra la scadenza del premio e la data di effettivo pagamento. Gli interessi saranno calcolati a un tasso pari alla misura della rivalutazione del contratto nello stesso periodo, con un minimo del tasso legale di interesse.</p> <p>GARANZIA PREMIO UNICO Trascorsi 6 mesi dalla decorrenza e se il contratto è in regola con il pagamento dei premi annui, è possibile versare dei premi unici integrativi di importo non inferiore a 100,00 euro e non superiore a 5.000,00 Euro annui. I versamenti integrativi non sono consentiti durante il periodo di differimento.</p> <p>Il versamento del premio, a scelta del Contraente/Assicurato, può essere effettuato con:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ assegno circolare o bancario intestato a Società Reale Mutua di Assicurazioni e con clausola di non trasferibilità, ▪ bancomat o carta di credito, ▪ bonifico bancario o postale ▪ bollettino postale con conto corrente intestato all'Agenzia. <p>Attenzione: Si ricorda che per i pagamenti di premio effettuati tramite bollettino postale, essendo dubbio che lo stesso costituisca un mezzo di pagamento tracciato, la detraibilità del premio, laddove prevista, avverrà sotto la responsabilità dell'avente diritto. Eventuali spese relative ai mezzi di pagamento sono a carico del Contraente.</p>
Rimborso	Oltre alla facoltà di revoca della proposta e recesso del contratto il Contraente non può chiedere il rimborso del premio pagato se non esercitando, trascorso un anno della decorrenza del contratto, il diritto di riscatto.
Sconti	L'intermediario ha la facoltà di praticare sconti, riducendo il caricamento proporzionale applicato al premio unico.




Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	La durata del contratto è determinata in modo tale che la scadenza sia successiva alla presunta data di conseguimento del diploma di maturità e comunque non oltre il 19° anno di età del Ragazzo-Beneficiario con il minimo di 5 anni.
Sospensione	È possibile sospendere in qualsiasi momento, ma per lasciare il contratto in vigore è necessario effettuare il pagamento di un minimo di 3 annualità di premio per maturare il diritto alla riduzione della prestazione a scadenza.



Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Revoca	Prima della conclusione del contratto, il Contraente può revocare la Proposta, inviando una raccomandata a Reale Mutua e, in tal caso, verrà rimborsato, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di revoca, l'intero ammontare del premio eventualmente versato.
Recesso	Il Contraente può recedere dal contratto, entro 30 giorni dalla data di decorrenza, inviando una raccomandata con avviso di ricevimento a Reale Mutua. Il recesso decorre dalla data di comunicazione quale risulta dal timbro postale di invio e ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto stesso. Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del recesso, Reale Mutua rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto al netto delle spese di emissione.
Risoluzione	Non sussiste la facoltà di risolverlo anticipatamente sospendendo il pagamento del premio.

 Sono previsti riscatti e riduzioni?	RISCATTO <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
	RIDUZIONE <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Valori di riscatto e riduzione	<p><u>INTERRUZIONE PAGAMENTO PREMI</u> Il mancato pagamento delle prime 3 annualità di premio determinano la risoluzione del contratto e le rate di premio corrisposte sulle Garanzie a Premio Annuo restano acquisite da Reale Mutua. Gli eventuali versamenti aggiuntivi relativi alla garanzia a Premio Unico saranno liquidati al Contraente applicando le regole del riscatto totale.</p> <p><u>RIDUZIONE</u> È necessario effettuare il pagamento di un minimo di 3 annualità di premio per maturare il diritto alla riduzione della prestazione a scadenza. Qualora il Contraente/Assicurato abbia sospeso il pagamento dei premi dopo il versamento del previsto numero minimo di annualità, il contratto rimane in vigore per il valore di riduzione calcolato come segue. Criteri di calcolo: Il capitale ridotto della Garanzia a Termine Fisso si ottiene con la seguente procedura: 1. si rileva il valore del capitale rivalutato alla data dell'ultimo anniversario di polizza precedente la data del mancato pagamento del premio annuo; 2. si moltiplica tale valore per il rapporto tra il numero dei premi annui pagati (comprese le eventuali frazioni di premio annuo) e il numero dei premi annui previsti dalla polizza. In caso di riduzione, il capitale derivante dalla Garanzia Integrativa non varia. Quando il contratto è ridotto: - le prestazioni "Bonus di Maturità" e "Bonus di Laurea" si estinguono; - non è più possibile effettuare versamenti integrativi a premio unico.</p> <p><u>RISCATTO</u> <u>GARANZIA TERMINE FISSO PREMIO ANNUO</u> La Società consente la risoluzione del contratto trascorsi 3 anni dalla decorrenza e avendo interamente pagato le prime 3 annualità di premio; come valore di riscatto viene liquidato l'importo determinato secondo i criteri di calcolo di seguito specificati. La modalità di calcolo dipende preliminarmente dallo stato della polizza. Se la polizza è in regola con il pagamento dei premi, si effettua il calcolo descritto al seguente punto A), altrimenti quella del punto B)</p> <p>A) Riscatto di polizza in regola con il pagamento dei premi: 1) si effettua la riduzione della polizza secondo la procedura illustrata al precedente articolo 7.2; 2) si sconta il capitale ridotto per il periodo di tempo che intercorre tra la data della richiesta del riscatto e la data di scadenza della polizza. Il tasso annuo di interesse utilizzato per l'operazione di sconto è pari al 2,00%, se trascorsi 5 anni dalla decorrenza il tasso utilizzato è pari, invece, all'1%.</p> <p>B) Riscatto di polizza già Ridotta: 1) si rileva il valore del capitale ridotto rivalutato alla data dell'ultimo anniversario di polizza precedente la data di richiesta del riscatto; 2) si sconta il capitale del punto precedente per il periodo di tempo che intercorre tra la data della richiesta del riscatto e la data di scadenza della polizza. Il tasso annuo di interesse utilizzato per l'operazione di sconto è pari al 2,00%, se trascorsi 5 anni dalla decorrenza il tasso utilizzato è pari, invece, all'1%.</p> <p>Non è ammessa la liquidazione parziale del valore di riscatto nel corso della durata contrattuale. Non è ammessa la liquidazione totale di solo questa garanzia, con il riscatto totale si determina l'immediato scioglimento dell'intero contratto.</p> <p><u>GARANZIA PREMIO UNICO</u> In caso di risoluzione del contratto a seguito del mancato pagamento di almeno 3 annualità di premio, le somme eventualmente versate sulla Garanzia a Premio Unico verranno liquidate al Contraente applicando le regole del riscatto totale. Il riscatto parziale è consentito trascorso almeno 1 anno dalla data di data di versamento del premio relativo alla Garanzia a Premio Unico. Il primo riscatto parziale di ciascun anno assicurativo può essere effettuato senza l'applicazione di alcuna penale su un importo non superiore al 20% (Quota Free) dell'ultimo capitale rivalutato. L'importo di riscatto per la parte eccedente alla Quota Free, sia in caso di riscatto totale parziale, è determinato secondo i seguenti criteri di calcolo: 1) si rileva il valore del capitale rivalutato alla data di richiesta del riscatto e diminuito della Quota Free; 2) si sconta il capitale del punto precedente per il periodo di tempo che intercorre tra la data della richiesta del riscatto e la data di scadenza della polizza. Il tasso annuo di interesse utilizzato per l'operazione di sconto è pari al 2,00%, se trascorsi 5 anni dalla decorrenza il tasso utilizzato è pari, invece, all'1%.</p>
	Richieste di informazioni



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto si rivolge a Contraenti persone fisiche con un profilo di rischio/rendimento orientato alla protezione del capitale che hanno necessità di soddisfare il bisogno di un accumulo finalizzato in favore di figlio o nipote con un piano di versamenti prefissato e al quale intendono attenersi fino a scadenza. Essendo un Contratto a Termine Fisso è previsto l'esonero pagamento premi in caso di decesso dell'Assicurato senza riduzione della somma assicurata. Questo prodotto inoltre consente di poter effettuare versamenti aggiuntivi anche di modesta entità ad integrazione del piano di accumulo prefissato. Per la sottoscrizione non è richiesta una particolare conoscenza degli strumenti finanziari da parte del cliente.



Quali costi devo sostenere?

I costi a carico del Contraente sono i seguenti:

GARANZIE PREMIO ANNUO

Costi sul premio

<i>Caricamento per spese di emissione del contratto</i>	15,00 euro
<i>Diritti di quietanza</i>	2,00 euro
<i>Caricamento proporzionale al premio netto</i>	4,50%
<i>Costi per frazionamento premio</i>	0,50% per frazionamento semestrale; 1,00% per frazionamento trimestrale; 1,50% per frazionamento mensile.

Il premio netto si ottiene sottraendo il caricamento per spese di emissione dal premio versato.

GARANZIA PREMIO UNICO

Costi sul premio

<i>Caricamento per spese</i>	2,00 euro
<i>Caricamento proporzionale al premio netto</i>	3,00%

Il premio netto si ottiene sottraendo il caricamento per spese di emissione dal premio versato.

Costi per accertamenti sanitari

La Compagnia sosterrà i costi relativi agli accertamenti sanitari richiesti, entro un limite massimo di 50,00 euro.

Le eventuali eccedenze a suddetto importo sono a carico dell'Assicurando.

Costi prelevati dal rendimento della gestione separata

Al momento della rivalutazione annuale la Società trattiene dal rendimento realizzato dal fondo REALE UNO la commissione di rivalutazione indicata nella seguente tabella:

Commissione di rivalutazione annua	10,00%
------------------------------------	--------

Annualmente verrà prelevata la commissione di rivalutazione, con un minimo trattenuto del 1,00%.

Costi per riscatto

Il costo di riscatto, totale e parziale, è pari alla capitalizzazione composta per il numero di anni mancanti alla scadenza di una percentuale pari al 2,00%, se trascorsi 5 anni dalla decorrenza il tasso utilizzato è pari, invece, all'1%.

Per il primo riscatto effettuato nel corso di ogni anno assicurativo, sia parziale che totale, sul capitale derivante dai versamenti integrativi è prevista una "Quota Free" esente da costi, pari al 20% del capitale rivalutato dei versamenti integrativi, riproporzionato in caso di precedenti riscatti parziali."

Costi di intermediazione

La quota parte del caricamento percepita dai distributori, con riferimento all'intero flusso commissionale previsto dal contratto è pari al 25,43% (con riferimento ad un premio annuo di 1.000,00 euro, Assicurato 40 anni e una durata contrattuale di 15 anni).



Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

- Il contratto prevede il consolidamento annuo delle prestazioni rivalutate.
- Ad ogni anniversario dalla data di decorrenza del contratto il capitale maturato e il premio annuo dell'anno precedente viene rivalutato in base al rendimento del fondo "Reale Uno" diminuito di una commissione di rivalutazione annua, pari alla percentuale maggiore tra lo 1,00% e il 10,00% del rendimento certificato del fondo.

Prodotto che promuove caratteristiche ambientali o sociali ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.

Il Gruppo utilizza un approccio che incorpora le valutazioni dei rischi di sostenibilità derivanti dall'integrazione dei fattori di sostenibilità (ESG - Environmental, Social e Governance) all'interno dei suoi processi di investimento. La Politica di gestione dei rischi presidia, infatti, tra gli altri rischi, anche quelli di sostenibilità.

La Politica in materia di investimenti mobiliari sostenibili è volta ad integrare i rischi di sostenibilità nelle decisioni d'investimento. Tale documento si applica alla Gestione Separata sottostante al prodotto Zerodiciotto Reale.

Nella selezione e gestione degli investimenti si applica un approccio finalizzato a integrare le considerazioni di carattere finanziario con un'attenta valutazione degli investimenti nelle loro implicazioni di carattere sociale e ambientale. Il prodotto Zerodiciotto Reale, attraverso i suoi investimenti, promuove tra le altre caratteristiche ambientali e/o sociali e investe in imprese che rispettino prassi di buona governance ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 (cd. SFDR). Maggiori informazioni in merito all'integrazione dei fattori di sostenibilità nella gestione finanziaria sono contenute nella "Informativa precontrattuale per i prodotti finanziari di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 2 bis, del regolamento (UE) 2019/2088 e all'articolo 6, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852".

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

IVASS oppure CONSOB	Nel caso in cui il reclamo presentato all'Impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma - Fax: 06/42133353 oppure 06/42133745- PEC: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it o alla Consob, via Giovanni Battista Martini n. 3 – 00198 Roma, secondo le modalità indicate su www.consob.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione (obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>"Commissione di Garanzia dell'Assicurato" con sede in Via dell'Arcivescovado 1, 10121 Torino.</p> <p>La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato.</p> <p>Il ricorso deve essere proposto per iscritto inviando una email all'indirizzo commissione.garanziaassicurato@realemutua.it oppure una lettera alla sede della Commissione.</p> <p>Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento reperibile sul sito www.realemutua.it.</p> <p>In caso di controversia con un'impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet www.ivass.it</p>

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	<p>Benefici fiscali I premi non sono detraibili ai fini Irpef.</p> <p>Imposta sui premi I premi delle assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta. Il regime fiscale può variare in funzione dello spostamento della residenza del Contraente presso un altro Paese dell'Unione Europea. Eventuali spostamenti della residenza presso altri Paesi dell'Unione Europea devono essere comunicati alla Compagnia entro 30 giorni per iscritto. In caso di omissione della comunicazione di cui sopra, la Compagnia potrà rivalersi sul Contraente per gli eventuali danni che ne dovessero derivare. I premi eventualmente corrisposti per la garanzia complementare invalidità permanente sono soggetti ad imposta nella misura del 2,50%.</p> <p>Detraibilità fiscale dei premi La forma base della presente assicurazione sulla vita non prevede alcuna detrazione d'imposta.</p> <p>Regime fiscale delle prestazioni Le somme corrisposte dalla Compagnia, a scadenza o in caso di riscatto, in relazione al presente contratto sono soggette a imposta sostitutiva – come da normativa vigente - sul provento costituito dalla differenza fra la somma liquidata e l'ammontare dei premi lordi versati sulla garanzia base. Nel caso in cui il Contraente o il Beneficiario percepiscano il provento in relazione ad un contratto stipulato nell'ambito dell'attività commerciale esercitata, l'imposta sostitutiva non è applicata. Le persone fisiche e gli enti commerciali dovranno produrre apposita dichiarazione da cui risulti la sussistenza di tale circostanza. I rendimenti da assoggettare all'imposta sostitutiva sono da ridurre della quota riferibile a titoli pubblici ed equivalenti. Tale quota è rilevata con cadenza annuale nel corso della durata del contratto sulla base dei rendiconti di periodo approvati, riferibili alla gestione assicurativa nella quale è inserito il contratto, o, in mancanza, sulla base dell'ultimo rendiconto approvato;</p> <p>Oneri fiscali Gli oneri fiscali di legge relativi al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari. Gli importi relativi a tutte le liquidazioni si intendono al lordo degli oneri fiscali, ove previsti.</p> <p>Normative FATCA e CRS A partire dal 1° luglio 2014, la normativa statunitense FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) richiede che la Compagnia identifichi i Contraenti che siano cittadini americani o con residenza fiscale statunitense, e invii una comunicazione periodica tramite l'Agenzia delle Entrate italiana all'autorità erariale statunitense (Internal Revenue Service). Analoghi obblighi sono previsti per i Contraenti che abbiano cittadinanza in un altro Paese UE o in uno degli Stati aderenti al CRS.</p>
---	--

L'identificazione avviene in fase di assunzione della polizza, ma anche durante tutta la vita del contratto, principalmente mediante la compilazione e sottoscrizione del modulo di autocertificazione da parte del Contraente persona fisica/persona giuridica. Nel caso in cui vengano rilevate incongruenze nei dati forniti, la Compagnia si riserva di richiedere ulteriori informazioni all'interessato.

La Compagnia si riserva altresì la facoltà di richiedere una nuova autocertificazione ogni qual volta intervengano, nel corso del contratto, elementi nuovi rispetto a quelli dichiarati in precedenza (nuovi indizi di americanità o variazione di residenza).

La legge di ratifica della normativa FATCA (legge n. 95 del 7 luglio 2015) contiene uno specifico rimando agli adempimenti previsti dalla normativa CRS (Common Reporting Standard), stabilendo l'obbligo per le istituzioni finanziarie di identificare la residenza fiscale dei soggetti non residenti, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

In corso di contratto, il Contraente e il Beneficiario si obbligano a comunicare per iscritto alla Compagnia l'eventuale trasferimento di residenza in un altro Paese dell'Unione Europea e/o l'acquisizione di cittadinanza negli USA o negli Stati che hanno aderito al CRS ed ogni eventuale modifica dei dati contenuti nella modulistica sottoscritta all'emissione del contratto.

In caso di mancata Comunicazione, il Contraente manleva e tiene indenne la Compagnia da qualsiasi somma quest'ultima sia tenuta a pagare, per qualsivoglia titolo e/o ragione, all'Autorità fiscale dello Stato di nuova residenza del Contraente e/o alle Autorità italiane a causa della mancata comunicazione dei dati o qualora la modulistica sottoscritta contenga dichiarazioni incomplete o inesatte.

Avvertenza

Il regime fiscale può variare in funzione dello spostamento della residenza del Contraente presso un altro Paese dell'Unione Europea. Eventuali spostamenti della residenza presso altri Paesi dell'Unione Europea devono essere prontamente comunicati per iscritto a Reale Mutua. In caso di omissione della comunicazione di cui sopra, Reale Mutua potrà rivalersi sul Contraente per gli eventuali danni che ne dovessero derivare.

L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA RICORRENZA ANNIVERSARIA, IL DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.